

Sentenza: 21 giugno 2010, n. 225

Materia: pubblico impiego

Limiti violati: artt. 51 e 97 Costituzione

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei Ministri

Oggetto: art. 1, comma 52, della legge della Regione Lazio 11 agosto 2009, n. 22 (Assestamento al bilancio annuale e pluriennale 2009-2011 della Regione Lazio)

Esito: fondatezza del ricorso

Estensore nota: Anna Traniello Gradassi

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso, con riferimento agli articoli 3, 51 e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 52, della legge della Regione Lazio 11 agosto 2009, n. 22 (Assestamento al bilancio annuale e pluriennale 2009-2011 della Regione Lazio).

La disposizione censurata prevede che "i soggetti che previa una selezione di evidenza pubblica hanno ricoperto, per almeno cinque anni consecutivi, incarichi dirigenziali nelle strutture della Regione e attualmente prestano servizio presso le stesse sono, a domanda, immessi nel ruolo della dirigenza della Regione".

Secondo la Presidenza tale previsione è lesiva dei principi costituzionali di parità tra i cittadini (art.3) , di uguaglianza nell'accesso agli uffici pubblici (art. 51) e di accesso mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge, agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni (art. 97).

La Corte si richiama alla propria precedente giurisprudenza e dichiara la fondatezza del ricorso.

Se è vero che il principio del pubblico concorso per l'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni può andare incontro a deroghe ed eccezioni per valorizzare esperienze professionali maturate all'interno dell'amministrazione, è però indispensabile che le eccezioni a tale principio siano a) numericamente contenute in percentuali limitate, rispetto alla globalità delle assunzioni poste in essere dall'amministrazione; b) che l'assunzione corrisponda a una specifica necessità funzionale dell'amministrazione stessa; c) e, soprattutto, che siano previsti adeguati accorgimenti per assicurare comunque che il personale assunto abbia la professionalità necessaria allo svolgimento dell'incarico. Il principio del concorso per le assunzioni a tempo indeterminato deriva non solo dall'art.97 Cost., principio di buon andamento della pubblica amministrazione ma anche dall'art.51 Cost., necessità di consentire a tutti i cittadini l'accesso alle funzioni pubbliche. La natura comparativa e aperta della procedura è elemento essenziale del concorso pubblico, ed esclude la legittimità costituzionale di procedure selettive riservate, che escludano o riducano irragionevolmente la possibilità di accesso dall'esterno, violando il carattere pubblico del concorso.

L'aver superato una qualsiasi selezione pubblica, presso qualsiasi ente pubblico, è requisito troppo generico per consentire una successiva stabilizzazione senza concorso, perché non si garantisce che la previa selezione avesse natura concorsuale e fosse riferita alla tipologia e al livello delle funzioni che il personale successivamente stabilizzato è chiamato a svolgere.

La Corte, dichiarata inammissibile la costituzione in giudizio della Regione Lazio per difetto di legittimazione degli organi emittenti, in quanto non è prevista fra le prerogative del Presidente del Consiglio della Regione Lazio la competenza a deliberare sui giudizi innanzi alla Corte costituzionale, dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 52, della legge della Regione Lazio 22/2009 per violazione degli artt. 51 e 97 della Costituzione.